

Glossario

Deducibilità. Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l'imponibile fiscale.

Fondi pensione aperti. Si tratta di fondi istituiti direttamente da gestori autorizzati - in primis istituti di credito, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio, ma anche società di intermediazione mobiliare - che guardano a qualunque lavoratore ma soprattutto agli autonomi, che non possono rifarsi a fondi pensione chiusi.

Fondi pensione chiusi o negoziali. Prendono il nome dalla loro origine negoziale, in quanto derivano da contratti o accordi collettivi (anche aziendali). In questo caso è la natura della stessa forma pensionistica a individuare i soggetti che potrebbero essere interessati ad aderire al fondo, in quanto a fare da bussola è l'appartenenza ad un certo settore, azienda o gruppo di imprese o ancora ad un determinato territorio (Regione o Provincia autonoma).

Piani previdenziali individuali (PIP). Si stipulano quando ci si iscrive a fondi "aperti" sulla base di adesioni rigorosamente individuali oppure mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Prestazione. Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

Previdenza complementare. Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Sistema contributivo. In questo sistema si accede alla pensione di vecchiaia in un'età compresa tra i 57 ed i 65 anni, a scelta del lavoratore con almeno 5 anni, sempre che il trattamento pensionistico sia di importo non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale. A 65 anni, la pensione viene messa in pagamento, qualunque sia l'importo. In questo sistema le prestazioni previste sono le pensioni di vecchiaia e i trattamenti di inabilità. Non sono previste, pertanto, le pensioni di anzianità. Per sistema contributivo s'intende il sistema che lega l'importo della pensione all'ammontare della contribuzione effettivamente e figurativamente versata nel corso della vita lavorativa. Il metodo contributivo prende come base di calcolo della prestazione pensionistica, l'ammontare dei contributi versati nel corso della vita

lavorativa, rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione correlato alla variazione media del PIL (Prodotto Interno Lordo) nominale del quinquennio precedente. La somma dei contributi annuali, così rivalutati su base composta, formerà al momento del pensionamento il montante contributivo individuale sul quale calcolare la prestazione, mediante l'applicazione di coefficienti di trasformazione correlati all'età del lavoratore al momento del pensionamento e quindi alla speranza di vita dello stesso (calcolata periodicamente dall'ISTAT). Al sistema contributivo sono sottoposti obbligatoriamente tutti i dipendenti la cui posizione assicurativa inizia a maturare a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Tale obbligo, invece, non opera nei confronti dei dipendenti che, pur in possesso di un'anzianità contributiva presso l'INPDAP dal 1° gennaio 1996, possono vantare periodi di servizio o di studio, antecedenti a tale data, da ammettere a ricongiunzione, ovvero a riscatto.

Sistema retributivo. Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni la pensione è interamente liquidata secondo le regole del sistema retributivo.

Requisiti di accesso. Permangono le condizioni di accesso alle pensioni di vecchiaia in base alla disciplina precedente alla legge n. 335/1995.

Alla pensione di vecchiaia si accede al compimento dei 65 anni, se uomini, e a partire dai 60 anni, se donne, e se si sono maturati almeno 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva.

Alla pensione di anzianità si accede, a regime dal 2008, con 57 anni di età e 35 di contributi o, in alternativa, con 40 anni di contributi a prescindere dall'età. A questi limiti si giunge gradualmente secondo le scale di innalzamento dei requisiti contenute in apposite tabelle di calcolo.

Sistema misto. Il sistema misto si applica ai lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Le regole di accesso alla pensione sono le stesse già viste a proposito del sistema retributivo. Il sistema misto differisce da quello retributivo unicamente per le modalità di calcolo del trattamento di pensione. La prestazione viene calcolata con la tecnica del pro quota ed è determinata dalla somma:

- della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla data del 31.12.95, calcolata secondo il preesistente sistema retributivo;
- della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite successivamente alla data del 31.12.95 calcolata secondo il sistema contributivo.

Trattamento di fine rapporto (TFR). Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.